

Si obietta che quest'obbligo appartiene a quelli dei doveri che restano nel campo morale, affidati, cioè, solo agli impulsi interni dell'individuo, perchè il diritto non potrebbe comprendere solo che le obbligazioni negative del *neminem laedere*, il non danneggiarsi gli uni gli altri. Ma l'ispirazione storica del diritto marittimo, branca spiccatamente materiata, come ponemmo in principio, di solidarismo, respinge in questo, come va respinto in ogni altra fondamentale materia sociale, il criterio negativo dell'obbligazione giuridica. Ci sono anche obbligazioni positive. Il *neminem laedere* romanistico, il non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te stesso (precepto della Chiesa romanizzata - riduzione del pensiero religioso superiore su la scala dell'egoismo), dev'essere integrato dall'altro: - aiuta sempre qualcuno che si trovi in rapporto di umanità con te e a cui è mancato l'aiuto di se stesso; fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te stesso. Non è questa soltanto una morale, ma è il senso di sviluppo realistico delle obbligazioni giuridiche.

Nella navigazione in ispecie non si può affermare praticamente e realisticamente che basti il *neminem laedere*, il non nuocersi; poichè fra persone che vivono della stessa professione, con la sensibilità umana più acuita dal persistente pericolo degli assalti ciechi della natura, è quell'altro imperativo che parla, quello dell'aiuto. E il diritto obiettivo non deve, nell'arte legislativa, nei diritti nazionali, nel diritto internazionale, che dar forma e sanzione soprattutto a questo imperativo. Non lo crea esso. Lo riconosce, invece; e lo inquadra e contorna della sua opera esteriore (1).

---

(1) Nel senso dello sviluppo di obbligazioni della regola morale nel diritto in generale, e pel voto che il diritto marittimo arrivi, in